



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

AVVISO PUBBLICO N. 3

RECANTE LE MODALITÀ PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI ENTI ACCREDITATI AL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DI SOSTENIBILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 4 COMMA 2 DEL DECRETO PROT. 0005651/23 DEL 22 MARZO 2023.

VISTO il decreto-legge 1 ° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 n. 102, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale la Sen. Daniela Garnero Santanchè è stata nominata Ministro del Turismo;

VISTO il decreto-legge del 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici;

VISTO il Regolamento dell’Unione europea del 25/11/2009 n. 66/2010/CE (del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE), nonché il Regolamento dell’Unione europea 14/08/2013, n. 782/2013/UE della Commissione che modifica l’allegato III del regolamento n. 66/2010;



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

VISTO il Regolamento dell'Unione europea 25/11/2009, n. 1221/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema dell'Unione europea di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il Regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, nonché il Regolamento della Unione europea 28/08/2017, n. 1505/2017/UE che modifica gli allegati I, II e III del Regolamento (CE) n. 1221/2009;

VISTO il Regolamento dell'Unione europea 19/12/2018, n. 2018/2026/UE che modifica l'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1221/2009;

VISTO il Regolamento (UE) n.1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTO l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii. - “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese” - che regola la procedura valutativa “a sportello”.

VISTO l'articolo 182, comma 2-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” e, in particolare, l'articolo 1, comma 611, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo per il turismo sostenibile, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, volto a potenziare gli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile;

VISTO il Decreto Prot. 0005651/23 del 22/03/2023, trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, adottato in attuazione del citato articolo 1, comma 612, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Disposizioni applicative per il riparto e l'erogazione delle risorse stanziare sul Fondo istituito dall'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinate al potenziamento degli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile”;



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

CONSIDERATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 5154 PG 01, dello stato di previsione del Ministero del turismo per l'anno finanziario 2023;

CONSIDERATA la necessità di assicurare per l'anno 2023 l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile che mirino a minimizzare gli impatti economici, ambientali e sociali a valere sul Fondo istituito dal predetto articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. L'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, assegna al Fondo una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 comma 1 del Decreto Ministeriale prot. n. 5651/23 del 22/03/2023, per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connesse alla gestione del Fondo, è accantonata, a valere sul fondo stesso, una quota pari all'uno per cento delle risorse di cui al precedente comma.
3. Le risorse disponibili per gli interventi selezionati con il presente Avviso ammontano per l'anno 2023, come disposto dal Decreto Prot. 0005651/23 del 22/03/2023, ad euro 990.000,00 (euro novecentonovantamila/00) corrispondente ad una quota pari al venti per cento (20%) del contributo di cui al precedente comma 1.
4. Il presente Avviso pubblico definisce le modalità per la costituzione dell'elenco degli Enti Certificatori, ai quali i beneficiari di cui all'art. 3 comma 1 dell'Avviso Prot. 10278/23 del 25 maggio 2023 della misura di incentivazione potranno rivolgersi per ottenere la prestazione dei servizi di cui all'art. 5 comma 1 del medesimo Avviso.

Articolo 2

Soggetti ammissibili

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco degli Enti Certificatori ai sensi del presente Avviso pubblico, gli Enti Certificatori accreditati, ai sensi del Regolamento CE 765/2008 presso l'organismo nazionale di accreditamento di riferimento, al rilascio ufficiale di almeno una delle seguenti certificazioni di sostenibilità:
 - a) **UNI ISO 20121:2013**, Sistemi di gestione sostenibile degli eventi – Requisiti e guida per l'utilizzo;
 - b) **UNI EN ISO 14001:2015**, Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l'uso;
 - c) **UNI ISO 13009:2018**, Turismo e servizi correlati – Requisiti e raccomandazioni per le attività in spiaggia;
 - d) **UNI CEI EN ISO 50001:2018**, Sistemi di gestione dell'energia – Requisiti e linee guida per l'uso;



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

- e) **UNI ISO 21401:2019**, Turismo e servizi correlati – Sistema di gestione per la sostenibilità nelle strutture ricettive – Requisiti.
2. I soggetti di cui al comma precedente devono inoltre, alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico, essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere attivi e regolarmente iscritti al Registro delle Imprese;
 - b) non trovarsi in condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
 - c) non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - d) avere legali rappresentanti, amministratori e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) e successive modifiche e integrazioni; i soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e successive modifiche e integrazioni;
 - e) essere in regola con l'assolvimento degli obblighi in materia fiscale, previdenziale e assicurativa;
 - f) essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3

Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco

1. La domanda per l'ottenimento del voucher, completa dei documenti e dichiarazioni di cui al precedente articolo, deve essere presentata utilizzando esclusivamente la Piattaforma informatica, accessibile tramite SPID/CIE, il cui link di accesso alla procedura sarà comunicato con successivo provvedimento nella sezione "Notizie di Servizio" del Ministero del turismo (<https://www.ministeroturismo.gov.it/>). Tale piattaforma sarà fruibile comprensiva della relativa manualistica a partire dalle ore 12:00 del 30 giugno 2023 sul sito istituzionale del Ministero del Turismo.
2. Non sono previsti termini di scadenza per la presentazione delle domande in quanto l'elenco degli Enti Certificatori è sempre aperto fino ad esaurimento delle risorse stanziare previste dal fondo di cui all'art. 1 comma 2 che sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito del Ministero del turismo.
3. La domanda di iscrizione all'elenco deve essere corredata della seguente documentazione riferita all'Ente Certificatore:
 - a) copia dell'atto costitutivo;
 - b) copia leggibile del documento del legale rappresentante;
 - c) autocertificazione circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;
 - d) in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, copia digitale della procura;



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

- e) documento sintetico recante: tipologia di certificazione al rilascio della quale l'Ente certificatore è accreditato;
 - f) tipologia/e di strutture nei confronti delle quali manifesta disponibilità ad erogare i servizi di cui all'articolo 5 comma 1 dell'Avviso pubblico Prot. 10278/23 del 25 maggio 2023;
 - g) dichiarazione di accettazione delle condizioni e degli obblighi previsti dal presente Avviso pubblico.
4. Gli Enti Certificatori che intendono presentare la domanda devono essere obbligatoriamente in possesso di una casella di posta elettronica certificata.
 5. Non è ammessa altra forma di compilazione e di presentazione della domanda e dei relativi documenti e dichiarazioni di cui al precedente articolo, differente da quella indicata nel presente articolo.
 6. Tutti i documenti e le dichiarazioni necessari ai fini della presentazione della domanda, ivi compresa la stessa domanda, devono essere caricati sulla Piattaforma di cui al precedente comma 1 muniti di firma digitale (accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale – AgID) del legale rappresentante dell'Ente Certificatore sottoscrittore della domanda di iscrizione all'elenco. In ogni caso, tutta la documentazione da firmare digitalmente dovrà essere redatta nel formato PDF.
 7. Non sono ammesse domande che siano sottoscritte da un soggetto diverso da quello cui si riferiscono i dati nella modulistica e nelle dichiarazioni di cui al precedente articolo.

Articolo 4

Istruttoria sulle domande di iscrizione e costituzione dell'elenco

1. L'istruttoria sulle domande di iscrizione è svolta dal Ministero del turismo con riferimento alla completezza e alla regolarità della documentazione prodotta, nonché alla verifica dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 2 comma 2 del presente Avviso pubblico.
2. Per ciascuna domanda di iscrizione all'elenco, l'istruttoria di cui al comma 1, si conclude entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda stessa, ferma restando la facoltà del Ministero del turismo di chiedere integrazioni e/o chiarimenti; in quest'ultimo caso il termine per la conclusione del procedimento si intende sospeso fino alla produzione di quanto richiesto.
3. A valle delle istruttorie delle domande, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo (<https://www.ministeroturismo.gov.it>) l'elenco degli Enti Certificatori di cui all'articolo 1, comma 3 del presente Avviso e aggiornato periodicamente in considerazione delle domande che saranno presentate.

Articolo 5

Durata e stati dell'iscrizione

1. L'iscrizione all'elenco degli Enti Certificatori ha durata pari all'operatività dell'elenco stesso, fatto salvo il mantenimento di tutte le condizioni che l'hanno consentita e che potranno, in ogni momento, essere verificate dal Ministero del turismo.



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

2. A seconda della fase di iscrizione all'elenco, l'Ente Certificatore potrà trovarsi in uno dei seguenti stati:
- a) **In attesa di iscrizione:** l'Ente Certificatore ha presentato la domanda di iscrizione e la stessa è in corso di istruttoria;
 - b) **Iscritto all'elenco:** la domanda di iscrizione presentata dall'Ente certificatore interessato, al termine dell'istruttoria, è stata valutata positivamente;
 - c) **Domanda di iscrizione respinta:** la domanda di iscrizione presentata dall'Ente certificatore interessato non ha superato l'istruttoria, per carenza dei requisiti di cui all'articolo 2 o della documentazione di cui all'articolo 3 del presente Avviso;
 - d) **Iscrizione sospesa:** la sospensione dell'iscrizione può verificarsi nei seguenti casi:
 - i. ricevimento da terzi di reclamo scritto su inadempienze relative all'espletamento dei servizi richiesti/forniti, contenente ogni indicazione utile all'accertamento dei fatti segnalati;
 - ii. ogni altra carenza manifestata da terzi che derivi dal mancato rispetto delle condizioni e degli obblighi accettati dagli Enti Certificatori all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'elenco, ivi compreso un provvedimento sanzionatorio di sospensione da parte dell'ente di accreditamento.

Il Ministero del turismo valuta i reclami e/o contenziosi e le condizioni che possono causare la sospensione ed emette un provvedimento di sospensione nei confronti dell'Ente Certificatore, recante le motivazioni della decisione, la data di decorrenza della sospensione dall'elenco, nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.

La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha determinata e, comunque, non oltre sei mesi dalla sua notifica all'Ente Certificatore, al termine dei quali, ove non sia cessata la causa che l'ha determinata e in mancanza di controdeduzioni da parte dell'interessato, è disposta la revoca dell'iscrizione.

- e) **Iscrizione revocata,** qualora perduri anche una sola delle condizioni che hanno determinato la sospensione, ovvero in caso di accertamento della sopravvenuta perdita dei requisiti prescritti dal presente Avviso pubblico, il Ministero del turismo procede alla revoca, mediante emanazione di apposito provvedimento recante le motivazioni della decisione adottata, nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso. L'iscrizione è revocata inoltre nel caso di inadempimento e/o non esatto adempimento da parte dell'Ente Certificatore rilevato dai soggetti deputati al controllo. Fra i casi di inadempimento è inclusa la mancata effettuazione delle verifiche a campione di cui all'articolo 6, comma 10, del presente Avviso pubblico. La revoca comporta l'obbligo di restituzione dell'importo eventualmente erogato. Altre fattispecie di revoca dell'iscrizione afferiscono a gravi inadempimenti rilevati dal competente ente di accreditamento riconosciuto dal Reg. 765/2008 e perdita dei requisiti di accreditamento, ivi incluso un provvedimento sanzionatorio di revoca da parte dell'ente di accreditamento.



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

- f) **Cancellazione:** è facoltà degli Enti Certificatori iscritti rinunciare, in qualsiasi momento all'iscrizione all'elenco pubblico attraverso la piattaforma telematica di cui all'articolo 3 comma 1 del presente Avviso.

Articolo 6

Modalità di attivazione delle prestazioni, condizioni generali e obblighi degli Enti Certificatori

1. A seguito dell'entrata in operatività dell'elenco degli Enti Certificatori, i beneficiari di cui all'art. 3 comma 1 dell'Avviso Prot. 10278/23 del 25 maggio 2023 individuano mediante la piattaforma telematica un Ente certificatore tra quelli iscritti all'elenco.
2. L'Ente Certificatore selezionato riceve una richiesta di attivazione recante le specifiche del servizio da svolgere.
3. L'Ente Certificatore, entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di attivazione, trasmette al beneficiario tramite la piattaforma telematica il documento di riepilogo dei servizi e dei relativi importi generato automaticamente dalla piattaforma stessa, recante l'identificativo del voucher assegnato (ai sensi dell'articolo 9 dell'Avviso Prot. 10278/23 del 25 maggio 2023), nonché le condizioni contrattuali, che dovranno essere sottoscritte digitalmente per accettazione dal destinatario.
4. Ove l'Ente Certificatore non sia disponibile ad effettuare le prestazioni richieste, provvede a comunicarlo tempestivamente e comunque non oltre il termine di cui al comma 3 del presente articolo, mediante la piattaforma telematica; in tal caso la piattaforma telematica individua automaticamente un altro Ente Certificatore dall'elenco. Quest'ultima operazione viene ripetuta fino all'individuazione di un Ente Certificatore disponibile a svolgere i servizi richiesti.
5. L'Ente Certificatore attivato effettua le prestazioni richieste entro il termine massimo di 45 giorni dalla sottoscrizione per accettazione del documento di riepilogo dei servizi e dei relativi importi e delle condizioni contrattuali da parte del beneficiario, salvo casi eccezionali debitamente motivati e pena l'esclusione dall'elenco degli Enti Certificatori; in quest'ultimo caso al beneficiario viene assegnato dalla piattaforma telematica un altro Ente Certificatore, individuato con le medesime modalità di cui al precedente comma 4.
6. Al termine dell'erogazione della prestazione da parte dell'Ente Certificatore, lo stesso rilascia al beneficiario un rapporto di verifica attestante l'ottenimento o meno della certificazione, che deve essere sottoscritto dal beneficiario per accettazione. Tale rapporto rappresenta inoltre l'attestazione dell'avvenuta fruizione del voucher che l'Ente Certificatore dovrà trasmettere al Ministero del turismo, unitamente ad eventuale ulteriore pertinente documentazione, ai fini del pagamento in proprio favore dell'importo del voucher.
7. Il Ministero del turismo, ricevuta la documentazione di cui al comma precedente, provvede alla verifica di conformità formale della documentazione medesima, ai fini del pagamento dell'importo del voucher in favore dell'Ente Certificatore; l'importo relativo alle verifiche a campione (c.d. senza preavviso) viene



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

corrisposto solo in caso di attivazione delle stesse e svolgimento delle corrispondenti prestazioni, secondo quanto previsto al successivo comma 9.

8. Il pagamento del suddetto importo avverrà, previa verifiche di legge, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, emessa esclusivamente nei confronti del Ministero del turismo – codice IPA WQF3ZW8F, con indicazione della misura e dell'identificativo del voucher.
9. Le somme corrispondenti ai Voucher rilasciati, saranno rimborsati agli enti certificatori a titolo di contributo in “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n.1407/2013.
10. Ogni 120 giorni solari dalla data di emissione del primo voucher, la piattaforma telematica dedicata alla misura estrae in maniera casuale, per ciascuna tipologia di struttura, un numero di destinatari pari al 5% di quelli assegnatari del voucher per i servizi di all'articolo 5 comma 1 dell'Avviso pubblico Prot. 10278/23 del 25 maggio 2023, da sottoporre alle verifiche a campione (c.d. senza preavviso); per ciascun destinatario estratto, l'Ente Certificatore che ha reso i servizi per l'accertamento dei requisiti necessari per l'ottenimento della certificazione, nonché per il primo rilascio delle certificazioni stesse, viene attivato per le verifiche a campione.
11. L'Ente Certificatore attivato per le verifiche a campione effettua le prestazioni richieste entro il termine massimo di 45 giorni dall'attivazione, salvo casi eccezionali debitamente motivati e pena la revoca, conseguente a valutazione delle motivazioni come inadeguate da parte del Ministero del Turismo, dell'iscrizione all'elenco degli Enti Certificatori e dei servizi. Le modalità e la tempistica per la rendicontazione delle prestazioni e per i pagamenti sono le medesime di cui ai precedenti commi del presente articolo.
12. L'Ente Certificatore che presenti domanda di iscrizione all'elenco assume i seguenti obblighi:
 - a) accetta integralmente e senza alcuna riserva le condizioni di formazione e funzionamento dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, del presente Avviso pubblico, nonché le modalità di attivazione delle prestazioni;
 - b) garantisce il rispetto delle normative di settore vigenti nell'esecuzione dei servizi di cui all'Avviso Prot. 10278/23 del 25 maggio 2023 e che gli stessi servizi vengano svolti a regola d'arte;
 - c) comunica tempestivamente tramite la piattaforma telematica e comunque entro il termine di 2 giorni solari, l'eventuale indisponibilità a svolgere i servizi per i quali è stata richiesta l'attivazione e accetta che non è consentito manifestare la propria indisponibilità per n. 2 richieste consecutive, pena la revoca dell'iscrizione all'elenco degli Enti Certificatori;
 - d) conclude le prestazioni richieste entro i termini previsti;
 - e) accetta che la mancata o parziale erogazione dei servizi richiesti, ivi comprese le verifiche a campione, per negligenza o ingiustificati motivi, comporterà da parte del Ministero del turismo la segnalazione al competente ente di accreditamento riconosciuto dal Reg. 765/2008 e alle imprese interessate, oltre



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

all'applicazione delle misure di sospensione e revoca secondo quanto disciplinato dall'articolo 5 del presente Avviso pubblico;

- f) restituisce gli importi percepiti in caso di revoca per inadempimento e/o inesatto adempimento;
- g) non richiede anticipi di pagamento, né ulteriori compensi in aggiunta a quelli coperti dal voucher;
- h) consente al Ministero del turismo e ad ogni altro soggetto da questo delegato l'espletamento di eventuali verifiche relativamente alle modalità di mantenimento dei requisiti di iscrizione all'elenco;
- i) tiene sollevato e indenne il Ministero del turismo da ogni e qualsiasi pretesa ad esso rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ai danni occorsi a terzi, ivi compreso il beneficiario della misura, causati dall'Ente Certificatore medesimo in attuazione del presente Avviso.

Articolo 7

Trattamento dei dati personali e tutela della privacy

1. Tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie all'attuazione della misura saranno poste in essere nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
2. I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di cui al presente Avviso secondo le disposizioni contenute nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. Il presente Avviso, nonché i successivi atti propedeutici alla costituzione dell'elenco degli enti accreditati, sono pubblicati sul sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
2. La presentazione della domanda non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore dei soggetti istanti.
3. La Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica non si assume la responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della istanza dovuti a problemi informatici e telematici non imputabili direttamente al Ministero.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme comunitarie e nazionali vigenti.



Ministero del Turismo

Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica

Articolo 9 Modifiche all'Avviso

1. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Avviso saranno pubblicate tempestivamente sul sito web del Ministero del turismo www.ministeroturismo.gov.it.

Articolo 10 Responsabile del Procedimento e Richieste di chiarimenti e informazioni

1. Il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Benedetta Rizzo.
2. Eventuali richieste di chiarimenti e informazioni relative al presente Avviso devono essere inoltrate all'indirizzo PEO certificazioni.sostenibilita@ministeroturismo.gov.it o alla PEC certificazioni.sostenibilita@pec.ministeroturismo.gov.it. Alle richieste pervenute non si procederà per risposta singola ma solo per pubblicazione di "FAQ" sul sito web del Ministero.

Articolo 11 Controversie e foro competente

1. Per le controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Roma, 25/05/2023

Il Direttore Generale

Francesco Paolo Schiavo

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.